

PS12149 - UFO ECOBIKE

Provvedimento n. 30108

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 5 aprile 2022;

SENTITO il Relatore, Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, nonché la Parte III, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazione e clausole vessatorie" (di seguito, Regolamento) adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTO il proprio provvedimento del 12 gennaio 2022 con il quale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Regolamento è stata disposta la proroga di sessanta giorni del termine di conclusione del procedimento per particolari esigenze istruttorie;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Sig. Franco Forciniti, titolare dell'impresa individuale ECOSTYLE di Forciniti Franco (di seguito anche "ECOSTYLE"), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo.

L'impresa commercializza veicoli elettrici a due ruote, tre ruote e biciclette con marchio "UFO Ecobike".

In base a un documento contabile trasmesso dal professionista¹ risulta che l'impresa, nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2021, a fronte di ricavi pari a circa [300.000-500.000]* euro, ha riportato una perdita di circa [100.000-300.000] euro.

II. LE VIOLAZIONI DEL CODICE DEL CONSUMO

2. Il procedimento concerne, in primo luogo, le modalità di presentazione dei veicoli a due ruote denominati "UFO NTJ", "UFO ECOBIKE King1", "UFO-Ecobike", nonché dei veicoli a tre ruote c.d. "mobility scooter" denominati "Colibri", "UFO3 Basic" e "UFO3 Plus".

In particolare, le immagini fotografiche, l'indicazione di alcune dotazioni e caratteristiche tecniche attribuite ai mezzi sui siti *internet* "www.ufoecobike.com", "https://ufoecobikeshop.it", sulla pagina Facebook dedicata a "Ufoecobike" e nel contesto di uno *spot* pubblicitario, nella loro presentazione complessiva, appaiono idonee ad indurre i consumatori in errore in merito alla natura ed alle caratteristiche dei prodotti pubblicizzati.

3. Il procedimento riguarda anche le modalità di presentazione della garanzia convenzionale offerta dal professionista sul sito *www.ufoecobike.com*: nella sezione denominata "Garanzia" il professionista non chiarisce che la garanzia descritta è una garanzia convenzionale diversa ed eventualmente aggiuntiva rispetto alla garanzia legale di conformità cui il consumatore ha in ogni caso diritto *ex lege*.

Infine, il sito *https://ufoecobikeshop.it* non consente di consultare le Condizioni Generali di Vendita prima della conclusione del contratto di acquisto *online* delle biciclette "UfoEcoBike" e non contiene alcuna informazione circa il diritto di recesso e il suo esercizio.

III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE

1) L'iter del procedimento

4. Sulla base delle informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo,² in data 23 settembre 2021³ è stato avviato il procedimento istruttorio PS12149 nei confronti di ECOSTYLE, volto a verificare la sussistenza di condotte in violazione degli articoli 21, 22, 23, comma 1, lettere i) e l), 49 e 52 del Codice del Consumo, in relazione alla diffusione di comunicazioni commerciali riguardanti vari modelli di veicoli elettrici sui siti *internet* "www.ufoecobike.com" e "https://ufoecobikeshop.it", nonché sulla pagina Facebook dedicata a "Ufoecobike".

¹ [Cfr. memoria e informazioni del 13 ottobre 2021, prot. 77929.]

* [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

² [Cfr. rilievi effettuato d'ufficio acquisiti in data 13 e 21 settembre 2021.]

³ [Cfr. comunicazione di avvio del procedimento istruttorio del 23 settembre 2021, prot. 73491.]

5. Il professionista, in data 13 ottobre 2021, ha trasmesso una memoria difensiva ed ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni formulata contestualmente all'avvio del procedimento⁴.
6. In data 17 novembre 2021 è stata disposta l'integrazione oggettiva della comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo⁵, relativamente alla diffusione di uno spot pubblicitario, concernente il veicolo a due ruote "UFO-Ecobike", andato in onda su Espansione TV in data 12 giugno 2021.
7. In data 12 gennaio 2022 è stato attribuito al professionista l'onere della prova sull'esattezza dei dati di fatto riportati nei messaggi relativi ai veicoli a due ruote denominati "UFO NTJ", "UFO ECOBIKE King", "UFO-Ecobike", nonché ai veicoli a tre ruote c.d. "mobility scooter" denominati "Colibrì", "UFO3 Basic" e "UFO3 Plus"⁶.
8. In data 9 febbraio 2022 sono stati effettuati rilievi d'ufficio sui siti "www.ufoecobike.com", "www.ufoecobike.shop" e sulla pagina Facebook dedicata a "Ufoecobike"⁷.
9. Nella stessa data del 9 febbraio 2022 è stata inviata a ECOSTYLE la comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria. Il professionista non ha prodotto memorie conclusive.
10. Il 28 febbraio 2022 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

2) Le evidenze acquisite

i) I messaggi pubblicitari

11. La homepage del sito <https://www.ufoecobike.com> pone in risalto la seguente affermazione: "Perché scegliere Ufo Eco Bike? Avrai tanti vantaggi acquistando un veicolo elettrico Ufo Eco Bike". Tale affermazione campeggia sull'immagine di una bicicletta elettrica, intorno alla quale sono indicati i vantaggi dell'acquisto, tra i quali i minori costi di gestione, così espressi: "**Costi di gestione** Azzeri i costi di assicurazione, bollo e carburante" (enfasi in originale).

12. Nel sito <https://www.ufoecobike.com>, all'interno della categoria "scooter elettrici", sono pubblicizzati i veicoli a due ruote del tipo "UFO ECOBIKE King", di volta in volta rappresentati nelle pagine web con un colore diverso (rosso amaranto, grigio, nero); intorno alla foto di ogni mezzo sono disposti quattro tondini di colore grigio con al centro una piccola croce bianca; posizionando il mouse su ognuno di essi appaiono di volta in volta le seguenti affermazioni: "SENZA PATENTE", "SENZA BOLLO", "SENZA CASCO" e "SENZA ASSICURAZIONE"⁸.

13. I veicoli a due ruote denominati "UFO NTJ" sono pubblicizzati sul sito internet <https://ufoecobikeshop.it>, ove sono definiti "scooter elettrici" che possono essere guidati "SENZA PATENTE", "SENZA BOLLO", "SENZA CASCO" e "SENZA ASSICURAZIONE".

La foto del veicolo mostra un mezzo che ha la tipica scocca degli scooter, con una pedana per appoggiare i piedi, due piccoli pedali montati prima dell'inizio della pedana, un lungo sedile sotto al quale è alloggiato il motore e le ruote di piccolo raggio. In entrambi i siti sono vantate le seguenti caratteristiche tecniche dei veicoli in questione: "RUOTE-16"(CIRCA 40 CM), LUCI A LED-DISPLAY DIGITALE, FRENI ANTERIORE E POSTERIORE A TAMBURO, SOSPENSIONI IDRAULICHE, POTENZA MOTORE-350 W (250 IN USCITA), TEMPO DI RICARICA DI 6-8 ORE, CAPACITÀ MEDIA DI CARICO DI 130 KG, MISURE 1,600 x 350 x 800 MM"⁹.

14. I veicoli a tre ruote c.d. "mobility scooter" denominati "Colibrì", "UFO3 Basic" e "UFO3 Plus" sono pubblicizzati in entrambi i siti internet <https://www.ufoecobike.com> e <https://ufoecobikeshop.it> con le medesime modalità, essendo riportate le stesse affermazioni relative all'assenza dell'obbligo di patente, del pagamento del bollo, del casco e degli obblighi di copertura assicurativa. Anche per tali modelli, nel sito <https://www.ufoecobike.com>, intorno alla foto di ogni mezzo, sono disposti quattro tondini di colore grigio con al centro una piccola croce bianca; posizionando il mouse su ognuno di essi appaiono di volta in volta le seguenti affermazioni: "SENZA PATENTE", "SENZA BOLLO", "SENZA CASCO" e "SENZA ASSICURAZIONE".

Tali mezzi, dotati di un motore di potenza pari a 1kW, non hanno pedali e sono esplicitamente destinati anche a "coloro che vogliono muoversi con comodità".

Nel corso della televendita del veicolo a tre ruote "UFO 3Basic"¹⁰, una voce fuori campo afferma: "lo scooter a tre ruote innovativo per la tua mobilità di tutti i giorni per strade urbane e fuori strada per medi e lunghi tragitti. UFO 3 è adatto a tutti, giovani e anziani, si guida senza patente, non si paga il bollo e non devi fare l'assicurazione". Il video ritrae altresì un conducente che parcheggia il mezzo nei pressi di un negozio e che, dopo essere entrato e uscito dal negozio camminando normalmente, ripone nel bauletto del veicolo un pacchetto per poi riprendere a guidare il mezzo in questione.

⁴ [Cfr. memoria e informazioni del 13 ottobre 2021, prot. 77929]

⁵ [Cfr. doc. 13 del fascicolo istruttorio.]

⁶ [Cfr. doc. 17 del fascicolo istruttorio]

⁷ [Cfr. doc. 19 e 20 del fascicolo istruttorio.]

⁸ [Cfr. rilievi effettuati d'ufficio in data 9 febbraio 2022.]

⁹ [Cfr. rilievi effettuati d'ufficio in data 9 febbraio 2022.]

¹⁰ [Cfr. video pubblicitario trasmesso dal professionista in risposta alla richiesta informazioni in data 6 dicembre 2021, prot. 90732.]

15. Dalla documentazione trasmessa dal professionista¹¹ risulta inoltre che i mezzi in questione sarebbero di peso considerevole. In particolare, nel Manuale del modello a due ruote "UFO" è dichiarato un peso di "circa 70 kg per cui può essere sollevato da due persone robuste o con l'ausilio di un mezzo di sollevamento". In quello del Colibrì si dichiara invece un peso di 110 kg.

16. Nella pagina Facebook dedicata a "UfoEcobike" è mostrato un veicolo a due ruote denominato "**UFO ECOBIKE King 1**", seguito dall'affermazione: "Il momento giusto per la tua e-experience"; più in basso è indicato: "01 senza casco 02 senza patente 03 senza assicurazione 04 senza targa 05 senza limiti di età, 06 senza bollo".

17. Nello spot pubblicitario concernente il veicolo a due ruote "**UFO-Ecobike**", andato in onda su Espansione TV in data 12 giugno 2021¹², è rappresentato il veicolo guidato nel traffico su strada pubblica pianeggiante a velocità sostenuta, senza alcun uso dei pedali da parte di guidatori privi di casco. Nello spot si afferma che, ai fini della conduzione del veicolo su strada pubblica, non vi sarebbe bisogno di casco, di assicurazione e di patente.

18. Il sito www.ufoecobike.com contiene anche una sezione intitolata "Garanzia", dove si afferma "**Veicoli Garantiti 2 anni**. Ufo Eco Bike elargisce la garanzia integrale su eventuali difetti di fabbricazione per ogni parte delle biciclette e degli scooter (sono incluse le parti elettriche e meccaniche). Le componenti soggette ad usura attribuibili alle modalità di utilizzo del veicolo e al naturale decadimento sono contrassegnate con garanzia inferiore ai 24 mesi" (enfasi in originale). Seguono indicazioni circa la garanzia effettivamente prestata in relazione a ciascun componente che ha una durata di 24 mesi, 12 mesi, 6 mesi o è definita genericamente "limitata" senza ulteriori specificazioni. Subito dopo è affermato "La garanzia di 24 mesi sarà elargita solo per i difetti di fabbrica e previa perizia tecnica".

Nella sezione non si fa alcuna menzione della garanzia legale di conformità di cui agli articoli 128 e seguenti del Codice del Consumo.

19. Attraverso il sito <https://ufoecobikeshop.it> è possibile l'acquisto *on line* di alcuni prodotti "UfoEcoBike", segnatamente le biciclette per le quali compare il prezzo e la possibilità di aggiungerle al "carrello" virtuale. I veicoli qualificati "scooter elettrici" possono invece essere acquistati mediante consulenti che si recano presso il domicilio del consumatore, oppure presso i locali commerciali del professionista¹³.

Per quanto riguarda i prodotti acquistabili *online*, sul sito non sono disponibili le Condizioni Generali di Vendita¹⁴, come confermato dal professionista né risultano reperibili informazioni sul diritto di recesso e le relative modalità di esercizio.

ii) Il quadro normativo di settore

20. Ai sensi della normativa vigente, nella categoria delle "biciclette elettriche" rientrano due diverse tipologie di veicoli a due ruote: (a) le "biciclette elettriche a pedalata assistita", definite dall'articolo 2, comma 2, lettera h), del Regolamento UE n. 168/2013 e dall'articolo 50 del C.d.S.¹⁵; (b) i "cicli a propulsione" di cui all'articolo 4, comma 2, del Regolamento UE n. 168/2013, categoria L1e-A, dove il motore elettrico ausiliario può movimentare il veicolo anche in assenza di azione muscolare da parte del ciclista, ma deve interrompere l'erogazione di potenza al raggiungimento della velocità di 25 km/h.

Mentre le "biciclette a pedalata assistita" sono assimilate ai velocipedi e quindi sono dispensate dagli obblighi di omologazione e non sono assoggettate ad una serie di requisiti per la circolazione su strada pubblica, i "cicli a propulsione" sono considerati "veicoli a motore leggeri a due ruote" al pari dei ciclomotori¹⁶ e quindi soggetti a tutti gli obblighi e requisiti obblighi stabiliti per questi ultimi ai fini della circolazione su strada pubblica: omologazione, certificato di circolazione, targa (articolo 97 C.d.S.), copertura assicurativa per la responsabilità civile, ex articolo 193 del C.d.S., possesso di patente di guida (patente categoria AM) da parte del conducente (articolo 116 C.d.S.), obbligo per il conducente di indossare un casco, conforme ai tipi omologati, da tenere regolarmente allacciato durante la marcia del veicolo (articolo 171 C.d.S.).

21. Inoltre, nella categoria dei "ciclomotori" ai sensi degli artt. 47 e 52 del C.d.S. rientrano i "ciclomotori a tre ruote" di cui alla categoria L2e del Reg. UE 168/2013, che abbiano, tra l'altro, un motore elettrico di potenza non superiore a 4kW e velocità fino a 45 km/h.

¹¹ [Cfr. informazioni trasmesse dal professionista con memorie del 13 ottobre 2021, prot. 77929.]

¹² [Cfr. video pubblicitario trasmesso dal professionista in data 14 ottobre 2021, prot. 78358.]

¹³ [Cfr. quanto affermato al riguardo dal professionista nella memoria del 13 ottobre 2021, prot. 77929.]

¹⁴ [Cfr. rilievi effettuati d'ufficio pagina web acquisita in data 14 settembre 2021.]

¹⁵ [In base all'art. 50 del Codice della Strada (di seguito anche C.d.S.), di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, "le biciclette elettriche a pedalata assistita" sono velocipedi dotati di un motore ausiliario elettrico avente potenza massima di 0,25 KW, la cui velocità massima è pari a 25 km/h e che si muovono soltanto se il ciclista spinge sui pedali, sebbene aiutato da un motore elettrico che si aziona solo se il ciclista pedala.]

¹⁶ [Il Regolamento UE n. 168/2013 definisce la categoria L1e (veicoli a motore leggeri a due ruote) come composta da "cicli a propulsione" (categoria L1e-A) e "ciclomotori a due ruote" (categoria L1e-B). L'articolo 47, comma 2, lettera a) del C.d.S. ricomprende tali veicoli nella categoria dei ciclomotori, definita all'articolo 52 del C.d.S. stesso.]

3) Le argomentazioni della Parte

22. Nella memoria difensiva del 13 ottobre 2021¹⁷, ECOSTYLE ha sostenuto l'infondatezza delle contestazioni sollevate nella comunicazione di avvio, osservando in primo luogo che i veicoli "UFO NTJ", "UFO ECOBIKE King" e "UFO-Ecobike" sarebbero biciclette elettriche a pedalata assistita.

Al riguardo, il professionista ha precisato che, «a prescindere dall'utilizzo della parola "scooter"», le caratteristiche tecniche di tali veicoli, con riferimento alla dotazione di un motore con potenza massima di 250W, risulterebbero chiaramente indicate sui siti *internet* in coerenza con l'articolo 50 del C.d.S.; in virtù della natura di biciclette elettriche, non vi sarebbe alcuna necessità di casco né di assicurazione né di pagamento del bollo ai fini della loro conduzione su strada pubblica. Parimenti, la natura di velocipedi implicherebbe l'insussistenza dell'obbligo di omologazione di tali mezzi e, conseguentemente, della necessità di fornire informazioni a riguardo sui siti aziendali.

23. Il professionista ha inoltre evidenziato che i veicoli a tre ruote c.d. "mobility scooter" denominati "Colibri", "UFO3 Basic" e "UFO3 Plus", risulterebbero carrozzelle elettriche, regolarmente registrate presso il Ministero della salute, destinate alla mobilità di disabili o anziani con problemi motori.

24. In merito alle contestazioni relative alla garanzia, il professionista ha dichiarato che la "copertura di due anni [è] corrispondente a quella legale per questo tipo di mezzi" e che "per ogni prodotto viene analiticamente indicata la garanzia per ogni singolo componente".

25. Con riferimento, infine, all'assenza delle condizioni generali di contratto e delle informazioni relative al diritto di recesso, ECOSTYLE ha sostenuto che la vendita dei veicoli non sarebbe effettuata *on line* ma verrebbe prestata "porta a porta e/o all'interno del proprio locale commerciale" e che, per tali ragioni, "sui siti è specificato che per l'acquisto di scooter elettrici è necessario contattare un consulente".

4) L'onere della prova

26. Poiché nel corso del procedimento è stata rilevata l'assenza di elementi probatori sufficienti a valutare l'effettiva natura e le caratteristiche pubblicizzate dei veicoli citati, è stato richiesto al professionista, ai sensi dell'articolo 27, comma 5, del Codice del Consumo, di dimostrare l'esattezza dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale.

A tal fine, il professionista è stato invitato, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento, a produrre idonea documentazione volta a dimostrare la veridicità delle indicazioni presenti nei messaggi pubblicitari diffusi sui siti *internet* e tramite *spot* pubblicitari¹⁸, segnatamente natura, caratteristiche tecniche, dotazioni effettivamente possedute dai veicoli interessati e praticabilità delle condizioni d'uso vantate nei citati messaggi.

27. Il professionista non ha trasmesso alcuna documentazione né informazione in relazione a quanto richiesto in sede di attribuzione dell'onere della prova.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

28. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente procedimento è stata diffusa attraverso mezzi di telecomunicazione, in data 28 febbraio 2022 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.

Con parere pervenuto in data 31 marzo 2022, la suddetta Autorità ha ritenuto che i mezzi di comunicazione utilizzati dal professionista nel caso di specie risultano idonei a sviluppare un significativo impatto sui consumatori, i quali, sulla base delle informazioni ricevute tramite la televisione e/o lette sui siti del professionista o sui *social*, potrebbero essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, così sviluppando in concreto la piena potenzialità promozionale dei mezzi di comunicazione sopra citati.

V. VALUTAZIONI

29. Il presente provvedimento concerne l'illiceità dei comportamenti posti in essere da ECOSTYLE nell'ambito della propria attività di promozione e vendita dei veicoli "UFO NTJ", "UFO ECOBIKE King", "UFO-Ecobike" e dei c.d. "mobility scooter" e di biciclette.

¹⁷ [Cfr. memoria e informazioni del 13 ottobre 2021, prot. 77929.]

¹⁸ [Cfr. comunicazione di attribuzione dell'onere della prova del 12 gennaio 2022, prot. 11937. In particolare, al professionista è stata chiesta documentazione volta a dimostrare: a) che i veicoli fossero dotati di dispositivi che permettono di movimentarlo con la sola forza muscolare, escludendo ogni funzionamento del motore elettrico ausiliario e in particolare senza girare la chiave di avviamento o premere un tasto per l'accensione del motore; b) che i veicoli fossero dotati di un cambio meccanico che realizza diversi rapporti di trasmissione, tale da permettere la movimentazione dello stesso a sola trazione muscolare anche tenuto conto dell'entità del peso del veicolo; c) la presenza sui veicoli di appositi sensori o dispositivi che segnalino alla centralina del motore elettrico che il ciclista sta applicando forza muscolare per pedalare, in modo che il motore elettrico possa attivarsi solo ed esclusivamente durante la pedalata del ciclista (anche se la velocità di 25 Km/h non è stata raggiunta) e che i veicoli non abbiano la possibilità di marciare con il solo motore elettrico, in assenza di pedalata; d) che i veicoli disponessero di meccanismi e/o dispositivi tali che al crescere della velocità complessiva del mezzo, il contributo del motore elettrico si riduca progressivamente in modo da non far superare al veicolo la velocità di 25 Km/h quando si pedala con il motore elettrico in funzione; e) la potenza continua massima del motore non superiore a 250W in uscita; f) se i veicoli fossero dotati o predisposti per l'eventuale installazione di un acceleratore (tasto o manopola) finalizzato ad accelerare, senza pedalare, a velocità superiore ai 6 km/h; g) il rispetto delle seguenti norme/standard UNI: norme "EN 1519" relative alla parte elettrica dei veicoli e norme "EN 14764" relative alla parte ciclistica.]

In particolare, le condotte poste in essere dal professionista integrano tre distinte violazioni del Codice del Consumo, consistenti:

A) in una pratica commerciale scorretta relativa alla diffusione, attraverso i siti *internet* "www.ufoecobike.com", *www.ufoecobike.shop*, la pagina Facebook dedicata a "Ufoecobike" e lo *spot* pubblicitario relativo al veicolo "UFO-Ecobike", di informazioni ingannevoli ed omissive in ordine alla natura ed alle caratteristiche principali dei veicoli "UFO NTJ", "UFO ECOBIKE King", "UFO-Ecobike", e dei c.d. "mobility scooter" denominati "Colibri", "UFO3 Basic" e "UFO3 Plus";

B) in una seconda pratica commerciale scorretta, relativa alle modalità di presentazione della garanzia convenzionale offerta dal professionista, in cui non si chiarisce che tale garanzia è diversa ed eventualmente aggiuntiva rispetto alla garanzia legale di conformità, cui il consumatore ha in ogni caso diritto *ex lege*;

C) nel mancato rispetto della disciplina sulle informazioni precontrattuali per il consumatore e il diritto di recesso nei contratti a distanza, riguardo alla vendita di biciclette sul sito <https://ufoecobikeshop.it>.

Pratica A) L'ingannevolezza e omissività delle informazioni relative alla natura ed alle caratteristiche principali degli scooter elettrici

30. Le informazioni e le immagini fornite dal professionista attraverso i siti *internet* "www.ufoecobike.com", *www.ufoecobike.shop*, la pagina Facebook dedicata a "Ufoecobike" e lo *spot* pubblicitario relativo al veicolo "UFO-Ecobike", anche in virtù della loro complessiva presentazione, descrivono in maniera ambigua la natura dei veicoli "UFO NTJ", "UFO ECOBIKE King", "UFO-Ecobike", impedendo ai consumatori di comprendere se essi siano ciclomotori oppure biciclette a pedalata assistita.

Concorrono in tal senso l'inserimento delle descrizioni e delle fotografie dei veicoli in questione nella categoria "scooter elettrici" all'interno dei siti *internet*, la terminologia utilizzata per descriverli ("scooter"), le rappresentazioni fotografiche e video dei veicoli nonché le principali caratteristiche richiamate nei messaggi.

I *claim* impiegati dal professionista vantano invece condizioni d'uso compatibili solo con le caratteristiche delle biciclette a pedalata assistita¹⁹.

31. La stessa modalità di conduzione del veicolo "UFO-ecobike", rappresentata nel video trasmesso su Espansione TV, in cui è mostrato un conducente che guida il mezzo nel traffico cittadino a velocità sostenuta su strada pianeggiante, in assenza di movimentazione di pedali, induce a ritenere che il mezzo in questione sia verosimilmente riconducibile alla categoria dei "ciclomotori" e non a quella delle "biciclette elettriche a pedalata assistita" nei termini previsti dalla normativa vigente.

32. Quanto appena osservato può essere parimenti riferito ai modelli a tre ruote c.d. "mobility scooter" denominati "Colibri", "UFO3 Basic" e "UFO3 Plus", le cui caratteristiche (assenza di pedali, potenza del motore elettrico, considerevole peso del veicolo indicato nella relativa scheda tecnica)²⁰, appaiono escludere la possibilità di ricondurli alla categoria delle biciclette a pedalata assistita.

L'espresso riferimento alla possibilità, per qualsiasi persona, di condurre tali veicoli definiti adatti a tutti giovani e anziani e le stesse immagini con cui è presentato il modello "UFO 3Basic" nello *spot* trasmesso dalla Parte²¹ appaiono elementi idonei a indurre in errore il consumatore medio con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dei veicoli commercializzati.

33. Sui siti del professionista viene inoltre vantata la possibilità di usare i veicoli Ufo EcoBike senza patente, targa, assicurazione e casco, sia riguardo alle biciclette a pedalata assistita, sia riguardo ai veicoli "UFO NTJ", "UFO ECOBIKE King" e ai tre modelli definiti "mobility scooter"; la stessa possibilità è vantata nei medesimi termini anche nello *spot* pubblicitario relativo al veicolo "UFO-Ecobike", andato in onda su Espansione TV. Tale possibilità, in realtà, è riservata dalla normativa vigente soltanto alle "biciclette a pedalata assistita", mentre tutti gli altri veicoli riconducibili alla categoria "ciclomotori", in virtù delle caratteristiche possedute, ai fini della circolazione su strada pubblica sono soggetti agli obblighi di patente, targa, assicurazione e casco per il conducente. A tali obblighi possono sottrarsi solo le persone a mobilità ridotta, che utilizzano i *mobility scooter* come ausili alla mobilità sulla base di una prescrizione medica, circostanza questa che i messaggi diffusi non chiariscono.

34. Il professionista, a seguito dell'attribuzione dell'onere della prova ai sensi dell'articolo 27, comma 5, del Codice del Consumo, ha omesso di fornire la documentazione richiesta a supporto dei dati di fatto riportati nei messaggi diffusi via *internet* e tramite televendite circa la natura, le caratteristiche tecniche, le dotazioni effettivamente possedute dai veicoli interessati, nonché circa la reale praticabilità delle condizioni d'uso vantate nei citati messaggi. Pertanto, le

¹⁹ [Come indicato nella descrizione dei messaggi, sui siti del professionista viene vantata la possibilità di usare i veicoli "UFO NTJ" e "UFO ECOBIKE King" senza patente, targa, assicurazione e casco; la stessa possibilità è vantata nei medesimi termini anche nello *spot* pubblicitario relativo al veicolo "UFO-Ecobike", andato in onda su Espansione TV. Tale possibilità, in realtà, è riservata dalla normativa vigente soltanto alle "biciclette a pedalata assistita", mentre tutti gli altri veicoli riconducibili alla categoria "ciclomotori" in virtù delle caratteristiche possedute, sono soggetti, ai fini della circolazione su strada pubblica, agli obblighi di patente, targa, assicurazione e casco.]

²⁰ [Cfr. informazioni trasmesse dal professionista con memorie del 13 ottobre 2021, prot. 77929. Il peso indicato nel Manuale è di 110 kg.]

²¹ [Cfr. video pubblicitario trasmesso dal professionista in data 6 dicembre 2021, prot. 90732.]

indicazioni presenti nei messaggi pubblicitari devono considerarsi inesatte, ai sensi dell'articolo 27, comma 5, del Codice del Consumo e dell'articolo 15 del Regolamento.

35. Alla luce di quanto sopra esposto, i messaggi diffusi dal professionista risultano dunque idonei a indurre in errore i consumatori in relazione alla natura, alle caratteristiche principali dei prodotti, alle condizioni ed ai requisiti necessari per l'utilizzo dei veicoli citati su strada pubblica, inducendo pertanto il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Tale condotta integra dunque una pratica commerciale scorretta, in violazione degli articoli 21 e 22, del Codice del Consumo.

Pratica B) La rappresentazione ingannevole della garanzia convenzionale

36. In merito alla pagina *web* intitolata "garanzia", contenuta nel sito <https://www.ufoecobike.com>, si osserva che appare privo di fondamento quanto sostenuto dal professionista, secondo cui nei messaggi sarebbe espressamente indicata la copertura di due anni "corrispondente a quella legale per questo tipo di mezzi". Ciò in quanto la garanzia di 24 mesi è fornita solo per alcuni componenti e subordinatamente all'esito di una "previa perizia tecnica", mentre per altri componenti è ridotta a 12 o a 6 mesi o qualificata genericamente come "limitata", senza ulteriori indicazioni.

Pertanto, il professionista non chiarisce, in contrasto con l'articolo 133 del Codice del Consumo, che la garanzia descritta è una garanzia convenzionale, diversa ed eventualmente aggiuntiva rispetto alla garanzia legale di conformità, cui il consumatore ha in ogni caso diritto *ex lege*. Il professionista sembrerebbe anche presentare i contenuti della propria garanzia convenzionale, in parte coincidenti a quelli della garanzia legale di conformità, come un vantaggio addizionale della propria offerta "elargito" ai consumatori, pur trattandosi di diritti ad essi spettanti per legge.

Tali modalità di presentazione della garanzia convenzionale costituiscono dunque una pratica commerciale scorretta, posta in essere in violazione degli articoli 22 e 23, comma 1, lettera l), del Codice del Consumo.

Illecito C) La mancata informativa precontrattuale in merito alle condizioni contrattuali e al diritto di recesso

37. Diversamente da quanto affermato dal professionista, il consumatore può acquistare alcuni prodotti "UfoEcoBike", segnatamente le biciclette, anche *online* attraverso il sito <https://ufoecobikeshop.it>. Tale sito, non consentendo di consultare le Condizioni Generali di Vendita prima della conclusione del contratto di acquisto delle biciclette "UfoEcoBike" e non contenendo alcuna informazione circa il diritto di recesso e il suo esercizio, risulta in violazione degli articoli 49 e 52 del Codice del Consumo.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

38. Ai sensi dell'articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

39. In caso di procedimento che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti amministrativi accertati, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come in presenza di una pluralità di condotte dotate di autonomia strutturale e funzionale, ascritte alla responsabilità dei professionisti, si applica il criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in luogo del cumulo giuridico (cfr., tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 209 del 19 gennaio 2012).

40. In ordine alla quantificazione della sanzione, deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

41. Con riferimento alla dimensione economica di ECOSTYLE, dal conto economico trasmesso dallo stesso professionista²², risulta che l'impresa, nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 2021, ha realizzato ricavi pari a circa [300.000-500.000] euro e ha riportato una perdita di circa [100.000-300.000] euro.

Pratica A)

42. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto della circostanza che questa concerne la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli circa la natura di prodotti di comune utilizzo per la circolazione su strada da parte dei consumatori, suscettibile di un uso potenzialmente pericoloso laddove realizzato in violazione delle norme di legge.

43. Rileva, inoltre, l'ampiezza e la capillarità della campagna pubblicitaria in oggetto, diffusa attraverso *internet* e *spot* pubblicitari, tale da raggiungere un numero potenzialmente illimitato di utenti.

44. Riguardo alla durata della violazione, dagli elementi acquisiti in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere almeno a decorrere: i) dal luglio 2019, per quanto riguarda i veicoli "UFO3 Basic" e "UFO3 PLUS", poi sospesa per la pandemia, ripresa a gennaio 2020; ii) dagli inizi 2020, relativamente al modello "Colibrì"; iii) dal gennaio 2021 per gli altri veicoli²³.

²² [Cfr. memoria e informazioni del 13 ottobre 2021, prot. 77929.]

²³ [Cfr. informazioni trasmesse dal professionista con memoria del 13 ottobre 2021, prot. 77929.]

La pratica è tutt'ora in corso, atteso che i messaggi presenti sui siti "www.ufoecobike.com", "www.ufoecobike.shop" e sulla pagina Facebook dedicata a "[Ufoecobike](#)" sono ancora in diffusione²⁴.

45. Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene di determinare l'importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile per la pratica A) al Sig. Franco Forciniti, titolare dell'impresa individuale Ecostyle di Forciniti Franco, nella misura di 15.000 € (quindicimila euro). In considerazione della particolare situazione di difficoltà economica del professionista, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile per la Pratica A) al Sig. Franco Forciniti, titolare dell'impresa individuale ECOSTYLE di Forciniti Franco, nella misura di 10.000 € (diecimila euro).

Pratica B)

46. Con riferimento alla gravità della violazione, si tiene conto della circostanza che il professionista ha venduto oltre 400 tra *scooter* elettrici e *mobility scooter*²⁵.

47. Riguardo alla durata della violazione, dagli elementi acquisiti in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere almeno a decorrere: i) dal luglio 2019, per quanto riguarda i veicoli "*UFO3 Basic*" e "*UFO3 PLUS*", poi sospesa per la pandemia, ripresa a gennaio 2020; ii) dagli inizi 2020, relativamente al modello "*Colibri*"; iii) dal gennaio 2021 per gli altri veicoli²⁶. La pratica è tutt'ora in corso, atteso che i messaggi presenti sul sito "www.ufoecobike.shop" sono ancora in diffusione²⁷.

48. Per le ragioni sopra esposte, si ritiene di determinare l'importo base della sanzione amministrativa pecuniaria per la Pratica B) applicabile al Sig. Franco Forciniti, titolare dell'impresa individuale Ecostyle di Forciniti Franco, nella misura di 7.500 € (settemilacinquecento euro).

49. In considerazione della particolare situazione di difficoltà economica del professionista, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile per la Pratica B) al Sig. Franco Forciniti, titolare dell'impresa individuale ECOSTYLE di Forciniti Franco, nella misura di 5.000 € (cinquemila euro).

Illecito C)

50. Relativamente alla gravità della violazione, si tiene conto della circostanza che questa concerne esclusivamente l'offerta delle biciclette "*UfoEcoBike*" tramite il sito *internet* www.ufoecobike.com.

Riguardo alla durata, dagli elementi acquisiti in atti risulta che la condotta è stata posta in essere almeno dal settembre 2021²⁸ e che è tutt'ora in corso, atteso che i messaggi presenti sul sito "www.ufoecobike.shop" sono ancora in diffusione²⁹.

51. Alla luce di quanto appena esposto, in relazione all'Illecito C), si ritiene di determinare l'importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile al Sig. Franco Forciniti, titolare dell'impresa individuale Ecostyle di Forciniti Franco, nella misura di 7.500 € (settemilacinquecento euro).

52. In considerazione della particolare situazione di difficoltà economica del professionista, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile per l'Illecito C) al Sig. Franco Forciniti, titolare dell'impresa individuale ECOSTYLE di Forciniti Franco, nella misura di 5.000 € (cinquemila euro).

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale *sub A)* risulta scorretta, ai sensi degli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio tramite modalità comunicazionali ingannevoli ed omissive in relazione ad informazioni rilevanti ai fini dell'assunzione, da parte del consumatore, di una decisione di natura commerciale consapevole;

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale *sub B)* risulta scorretta, ai sensi degli articoli 22 e 23, comma 1, lettera *l)*, del Codice del Consumo, in quanto idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio tramite l'omissione dell'esistenza della garanzia legale di conformità e la presentazione dei contenuti della garanzia convenzionale coincidenti con quelli della garanzia legale come un vantaggio addizionale della propria offerta, pur trattandosi di diritti spettanti ai consumatori per legge;

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che l'Illecito *sub C)* costituisce una violazione degli articoli 49 e 52 del Codice del Consumo, in quanto il professionista non consente di consultare le Condizioni Generali di Vendita prima della conclusione del contratto di acquisto e non fornisce alcuna informazione circa il diritto di recesso e il suo esercizio;

²⁴ [Cfr. acquisizione pagine dei siti internet "www.ufoecobike.com", "www.ufoecobike.shop" e pagina Facebook dedicata a "[Ufoecobike](#)" rilevati d'ufficio in data 9 febbraio 2022 (doc. 19 e doc. 20 del fascicolo istruttorio).]

²⁵ [Cfr. informazioni trasmesse dal professionista con memoria del 13 ottobre 2021, prot. 77929.]

²⁶ [Cfr. informazioni trasmesse dal professionista con memorie del 13 ottobre 2021, prot. 77929.]

²⁷ [Cfr. acquisizione pagine del sito internet "www.ufoecobike.shop" rilevati d'ufficio in data 9 febbraio 2022.]

²⁸ [Cfr. acquisizione pagine del sito internet "[ufoecobike.shop](http://www.ufoecobike.shop)" rilevati d'ufficio in data 13 settembre 2021.]

²⁹ [Cfr. acquisizione pagine del sito internet "www.ufoecobike.shop" rilevati d'ufficio in data 9 febbraio 2022.]

DELIBERA

- a) che la pratica commerciale descritta *sub* lettera A) del presente provvedimento, posta in essere dal Sig. Franco Forciniti, in qualità di titolare dell'impresa individuale ECOSTYLE di Forciniti Franco, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta, ai sensi degli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo e ne vieta la diffusione o continuazione;
- b) che la pratica commerciale descritta *sub* lettera B) del presente provvedimento, posta in essere dal Sig. Franco Forciniti, in qualità di titolare dell'impresa individuale ECOSTYLE di Forciniti Franco, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta, ai sensi degli articoli 22 e 23, comma 1, lettera l), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;
- c) che la condotta descritta *sub* lettera C) del presente provvedimento, posta in essere dal Sig. Franco Forciniti, in qualità di titolare dell'impresa individuale ECOSTYLE di Forciniti Franco, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione degli articoli 49 e 52 del Codice del Consumo e ne vieta la diffusione o continuazione;
- d) di irrogare al Sig. Franco Forciniti, in qualità di titolare dell'impresa individuale Ecostyle di Forciniti Franco, per la violazione di cui al punto a) una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 € (diecimila euro);
- e) di irrogare al Sig. Franco Forciniti, in qualità di titolare dell'impresa individuale Ecostyle di Forciniti Franco, per la violazione di cui al punto b) una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 € (cinquemila euro);
- f) di irrogare al Sig. Franco Forciniti, in qualità di titolare dell'impresa individuale Ecostyle di Forciniti Franco, per la violazione di cui al punto c) una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 € (cinquemila euro);
- g) che il professionista comunichi all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alle diffide di cui ai punti a), b) e c).

Le sanzioni amministrative irrogate devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Guido Stazi

Roberto Rustichelli